**Rapporto**

**7897 R** 2 febbraio 2021 ISTITUZIONI

**della Commissione giustizia e diritti**

**sul messaggio 1° ottobre 2020 concernente la modifica della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere dell’8 giugno 1998 (LALPS)**

# INTRODUZIONE

La Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI; RS 142.20) fissa degli obiettivi di integrazione la cui realizzazione è delegata ai Cantoni, in conformità ai programmi cantonali d’integrazione definiti all’Ordinanza federale sull’integrazione degli stranieri (OIntS; RS 142.205).

Per fare questo, i Cantoni collaborano con organizzazioni, enti e associazioni nella promozione di progetti che rientrano appunto in tali obiettivi.

Sul piano organizzativo, per adempiere ai principi e agli obiettivi emanati dalla Confederazione in materia di integrazione degli stranieri e in particolare per la gestione e l’erogazione dei contributi per l’integrazione in applicazione della LStrl, il Cantone Ticino ha predisposto la figura del Delegato all’integrazione degli stranieri.

Il Cantone Ticino si è inoltre dotato di una Commissione cantonale per l‘integrazione degli stranieri (CIS), organo consultivo, i cui attuali membri sono nominati dal Consiglio di Stato.

Il Servizio per l’integrazione degli stranieri (SIS) ricopre in fine in seno alla CIS funzioni di segretariato con compiti organizzativi e di coordinamento, in particolare di verifica dell’idoneità dei progetti che rientrano sotto gli obiettivi del PIC.

# L’ESIGENZA DI UNA BASE LEGALE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI LEGATI ALL’INTEGRAZIONE

Finora non vi era una base legale concernente il finanziamento di tali progetti né tantomeno il rimando, nella scelta di tali organizzazioni, enti e associazioni, a quanto stabilito dalle norme cantonali sulle commesse pubbliche.

La modifica qui proposta, segnatamente l’introduzione di una nuova disposizione, permette quindi sia di definire una chiara base legale per il finanziamento di tali progetti d’integrazione sia di allineare il quadro legislativo con le nuove normative cantonali in materia di commesse pubbliche (Legge sulle commesse pubbliche, LCPubb; RS 730.100 e relativo Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del concordato intercantonale sugli appalti pubblici, RLCPubb/CIAP; RL 730.110).

# CONSIDERAZIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO

Il disegno di modifica della LALPS proposto nel messaggio n. 7897 introduce un nuovo articolo dedicato ai finanziamenti per la promozione specifica di progetti di integrazione che rientrano sotto la Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 (RL 620.100). Come rilevato dallo stesso Consiglio di Stato, si tratta in pratica di un adeguamento formale, che conferisce alle modalità di finanziamento una chiara base legale in linea con le normative in vigore.

Le altre modifiche concernono principalmente l’esplicitazione di alcuni aspetti, nonché espressi riferimenti al principio dell’integrazione delle persone straniere, in ogni caso già previsti a livello federale e all’attuale art. 2 lett. d) LALPS.

Nel concreto gli elementi da evidenziare in relazione ai singoli articoli oggetto di modifica sono:

* la riformulazione del titolo della legge per collimare con il nuovo nome della LStrI, in vigore dal 1° gennaio 2019. Non più *Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere* (LALPS) ma *Legge di applicazione alla legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione (LALSI);*
* l’art. 1 cpv. 1 specifica che la legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di persone straniere e la loro integrazione, mentre il cpv. 2 ne esplicita il campo d’applicazione;
* l’art. 2 lett. d) della medesima disposizione completa la competenza del Consiglio di Stato inerente all’integrazione delle persone straniere, comprendendo ora anche il disciplinamento e il finanziamento dei relativi progetti di integrazione. Mediante tale capoverso, si mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza, conformemente all’art. 4 cpv. 1 LStrI;
* all’art. 3 cpv. 1 è stato precisato che anche le autorità comunali, oltre a dover collaborare con quelle cantonali per l’applicazione delle normative inerenti alle persone straniere, hanno il compito di contribuire all’integrazione degli stranieri, conformemente alla LStrI e all’OIntS;
* l’introduzione della nuova norma concernente il finanziamento dei progetti per l’integrazione comporta la creazione di un nuovo titolo IVbis, denominato “Integrazione”. Tale modifica è giustificata dal fatto che nella versione attuale della legge non vi è alcun capitolo interamente dedicato al principio dell’integrazione delle persone straniere, come invece attualmente previsto nella LStrI;
* il nuovo articolo 8a precisa in entrata l’obiettivo del mandato di coordinamento e di uso efficace delle risorse da parte dello Stato, in conformità all’art. 4 cpv. 1 LStrl. Pertanto, i cpv. 1 e 2 prevedono che il Consiglio di Stato si impegni a riconoscere, sino a un massimo del 50% dei costi complessivi a preventivo, i contribuiti finanziari diretti che rientrano nella definizione di sussidio ai sensi della Legge sui sussidi cantonali. La soglia del 50% indicata nella nuova disposizione è analoga alla chiave di riparto dei costi prevista in materia di integrazione in vigore tra il Cantone e la Confederazione, sancita nella Convenzione di programma del 20 novembre 2011. Risponde anche all’intento di stimolare la ricerca di nuove fonti di finanziamento da parte degli enti sussidiati;
* al cpv. 3 sono precisati i criteri per l’erogazione dei sussidi, ossia la necessità per l’esecutivo di rispettare i principi di coordinamento e di inserimento territoriale degli enti sussidiati, e un’opportuna attenzione ai limiti della disponibilità finanziaria. Questa disposizione appare particolarmente appropriata in relazione agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica perseguita dallo Stato;
* il cpv. 4 conferisce delega al Consiglio di Stato affinché quest’ultimo definisca nel dettaglio i criteri per l’erogazione dei sussidi, i quali dovranno essere disciplinati nel relativo regolamento dal Servizio per l’integrazione degli stranieri;
* la norma inerente ai rimedi giuridici è completata con un capoverso che indica in modo esplicito l’applicabilità della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm).

Il Consiglio di Stato rileva in fine che le modifiche della LALPS oggetto del presente messaggio non avranno conseguenze dirette di natura finanziaria né tantomeno l’applicazione delle stesse avrà conseguenze sui Comuni, in quanto viene di fatto unicamente adeguata la base legale per delle competenze già attribuite agli enti locali tramite l’attuazione del PIC e delle convenzioni aggiuntive.

Inoltre esso specifica che tale modifica legislativa risulta necessaria per l’adempimento dell’asse strategico 3 “Qualità della vita”, obiettivo 32.1 “Migliorare l’integrazione degli stranieri attraverso azioni che coinvolgono l’intera popolazione”, prevista nel Programma di legislatura 2019-2023.

# Conclusioni

Sulla scorta delle considerazioni suesposte, la Commissione giustizia e diritti invita il Gran Consiglio a voler accogliere il messaggio n. 7897 del 1° ottobre 2020 inerente alla modifica della Legge di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere
dell’8 giugno 1998 (LALPS).

Per la Commissione giustizia e diritti:

Enea Petrini, relatore

Aldi - Bertoli - Corti - Dadò - Durisch -

Gaffuri - Galusero - Gendotti - Guscio -

Lepori C. - Maderni - Minotti - Noi -

Pagani - Soldati - Viscardi